



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15501 del 2018, proposto da Antonino Argenti, Massimiliano Argenti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Castori, Andrea Mesiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bracciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano De Feudis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Bracciano in persona del Capo Area 4 non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

- della ordinanza n. 156/2018 emessa in data 2.10.2018 dal Comune di Bracciano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bracciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2021 il dott. Marco Bignami

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Bracciano ha ordinato, ai sensi dell'art. 31 del T.U. dell'edilizia, la demolizione di manufatti, come descritti da un richiamato verbale di polizia giudiziaria.

In particolare, gli abusi sarebbero stati commessi in Bracciano, via Lungolaghi Argenti, parzialmente in area di demanio naturale (lago di Bracciano), quali pertinenze del locale "da Tonino", di proprietà del ricorrente.

Il ricorso deduce:

- violazione di legge e nullità dell'atto per eccesso di potere e difetto di motivazione, a causa della insufficiente descrizione delle opere (peraltro, non individuate mediante sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale), delle quali non sarebbe possibile determinate la consistenza;
- violazione di legge e del diritto di difesa, perché il verbale di polizia giudiziaria richiamato dall'atto impugnato non è stato allegato a quest'ultimo;
- violazione di legge ed eccesso di potere, perché il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio, visto che menziona "provvedimenti autorizzativi" relativi alle opere abusive, ma ugualmente sanziona queste ultime;
- violazione di legge ed eccesso di potere, perché gli abusi sarebbero assistiti da condono edilizio, a seguito di domanda inoltrata nel 1986, e di tale risalenza nel tempo che l'ordine di demolizione lederebbe l'affidamento del proprietario;
- eccesso di potere per abnormità, poiché gli abusi sarebbero anteriori alla cd. legge ponte del 1967, e non avrebbero perciò richiesto titolo abilitativo.

Il Tribunale ha sospeso l'atto impugnato in via cautelare e disposto CTU.

2. Venendo ora all'esame del merito del ricorso, esso è solo parzialmente fondato.

Va premesso che un ordine di demolizione non può prescindere dalla compiuta identificazione dell'abuso che andrebbe rimosso, perché, in caso contrario, ne resterebbe indeterminato l'oggetto.

Nel caso di specie, il Comune ha anzitutto operato un rinvio al verbale di polizia giudiziaria citato nell'atto impugnato, con il quale si è dato atto che, nel corso degli anni, si sono ravvisate 6 "costruzioni abusive" oggetto di verbale da parte della polizia locale, e sono stati emanate dal Comune 4 ordinanze di demolizione, l'ultima delle quali nel 1988: si aggiunge che "tali provvedimenti non hanno mai trovato attuazione e che l'edificazione abusiva è proseguita indisturbata".

Nel costituirsi, il Comune di Bracciano ha posto in luce che con l'atto impugnato si sarebbe inteso "valorizzare anche le pregresse ordinanze di demolizione mai ottemperate né impugnite".

In questo quadro, resta del tutto incerto quale sia l'oggetto della demolizione prescritta al ricorrente. Da un lato, infatti, se davvero vi sono già ordini di demolizione divenuti definitivi, non solo essi sono titolo sufficiente per eseguire il ripristino, ma anche (e in via preliminare) per constatare l'intervenuta acquisizione al patrimonio pubblico dell'abuso che non sia stato rimosso nei termini di legge e dell'area di sedime. Dall'altro lato, l'ulteriore attività abusiva, "proseguita indisturbata", non è neppure minimamente indicata, con la conseguenza che non è dato comprendere quale parte dell'abuso non sia già coperta da ordini di demolizione (ed eventuale acquisizione al patrimonio comunale), e quale sia invece oggetto di un rinnovato accertamento di difformità urbanistico-edilizia, tale da imporre al ricorrente di attivarsi per rimuoverla.

Ne segue che la censura di difetto di motivazione svolta con il primo motivo ("non è indicato in alcuna parte del provvedimento quale dovrebbe essere l'oggetto

dell'ordine di demolizione”) è fondata, con carattere assorbente, quanto alla pretesa del Comune di costituire un titolo esecutivo in relazione ad attività abusive che non siano oggetto di puntuale descrizione. Ciò comporta non la nullità, come vorrebbe il ricorrente, ma l'annullamento dell'atto.

3. La medesima censura, viceversa, va respinta con riferimento alle sole attività reputate abusive che l'atto impugnato ha cura di specificare, e che sono quindi senza dubbio adeguatamente indicate.

Si tratta, anzitutto, della esecuzione “nell'arca destinata a terrazza” oggetto di una DIA del 2008 di “una soprastante copertura mediante pannelli coibentati, in luogo del pergolato in legno”.

Con accertamento congruamente motivato ed esente da vizi logici, il CTU ha acclarato che tale intervento (che la relazione indica come “copertura della seconda terrazza-corpo C”) non è mai stato assistito da alcun titolo edilizio, e che, in particolare, esso è ultroneo rispetto alla Dia del 2008, poiché essa prevedeva la sola installazione di strutture orizzontali e verticali lignee, “tese a sancire una pergola in legno”, e non a coprirla.

4. Alla luce di ciò, il ricorso è infondato, quanto a tale intervento abusivo.

In particolare, va respinta la seconda censura, concernente la mancata allegazione all'atto impugnato del verbale di polizia giudiziaria, sia perché l'atto impugnato sul punto è autosufficiente, sia perché non è contestato che al ricorrente sia stata negata la disponibilità dell'atto oggetto di richiamo (Cons. Stato, n. 266 del 2020, tra le molte).

Infondata è poi la terza censura, perché l'atto impugnato non cade in contraddizione nel richiamare la DIA del 2008 e poi sanzionare l'abuso, una volta chiarito che tale DIA non aveva per oggetto l'intervento sanzionato, come lo stesso provvedimento impugnato si prefigge di affermare.

Da respingere sono anche la quarta censura e la quinta censura, da accorpate, perché il CTU ha accertato che l'opera si riconnette ai lavori connessi alla DIA del 2008, ed è quindi posteriore sia al 1967 (con conseguente necessità di titolo abilitativo), nonché al condono del 1986, di cui non può essere quindi oggetto.

Né la risalenza nel tempo può radicare alcun affidamento sulla persistenza di un abuso edilizio (Ad. Plen. n. 9 del 2017).

Il ricorso è perciò infondato, quanto alla copertura mediante pannelli coibentati nell'arca destinata a terrazza, con conseguente dovere del ricorrente di rimuovere tale copertura.

5. La sola altra opera abusiva che l'atto impugnato intende sanzionare è un "chiosco stagionale", che sarebbe privo di titolo abilitativo e risalirebbe al 1953.

Il CTU ha accertato che il chiosco, originariamente in legno, fu sostituito con una struttura in muratura tra il 1976 e il 1978, ma anche che pende una domanda di condono edilizio del 1986, la quale avrebbe verosimilmente per oggetto tale struttura (il CTU dichiara di non avere potuto recuperare gli elaborati grafici presso il Comune).

Quanto al chiosco, è perciò fondato l'assorbente quarto motivo di ricorso, poiché il Comune non può ordinare la demolizione di un abuso, senza prima aver definito la domanda di condono edilizio (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI. n. 488 del 2021).

Posto che, nel caso di specie, il ricorrente non ha provato la formazione del silenzio assenso sulla domanda (al quale si limita ad accennare, senza svolgere alcuna deduzione ulteriore), e che il Comune, omettendo di fornire al CTU gli elaborati grafici, non ha permesso di escludere che il chiosco sia oggetto di domanda di condono, l'atto impugnato va annullato, per tale parte. Ne consegue il dovere del Comune di pronunciarsi sulla domanda di condono, adottando, in caso di diniego, i necessari provvedimenti repressivi.

Le spese, in ragione della reciproca soccombenza, meritano di essere compensate, ivi comprese quelle di CTU, che si liquidano in euro 3000,00, oltre IVA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso, ed annulla l'atto impugnato, con la sola eccezione della demolizione della "copertura mediante pannelli coibentati".

Compensa le spese, ivi comprese quelle di CTU, che liquida a carico solidale delle parti come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021 tenutasi da remoto ex art. 25 dl 137/21 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Consigliere

L'ESTENSORE

Marco Bignami

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO